



Consiglio regionale della Calabria
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

MOZIONE SULL'ETÀ DEL CONSENSO

Presentata dal consigliere regionale **Giuseppe Neri**
e approvata dal Consiglio regionale della Calabria

Prefazione del presidente del Consiglio regionale della Calabria **Filippo Mancuso**

A cura di
Antonio Marziale e Stefania Valente

LARUFFA EDITORE



Consiglio regionale della Calabria
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

MOZIONE SULL'ETÀ DEL CONSENSO

Presentata dal consigliere regionale **Giuseppe Neri**
e approvata dal Consiglio regionale della Calabria

Prefazione del presidente del Consiglio regionale della Calabria **Filippo Mancuso**

A cura di
Antonio Marziale e Stefania Valente

LARUFFA EDITORE

Prefazione

Filippo Mancuso

(Presidente del Consiglio regionale della Calabria)

Il voto all'unanimità della mozione sull'età del consenso è stato avvertito dal Consiglio regionale della Calabria come una priorità, in un momento storico, quello attuale, nel quale l'infanzia e l'adolescenza sono al centro di un processo sociale di “*adultizzazione precoce*”.

La politica istituzionale non può e non deve concedersi alcuna pausa nel vigilare attentamente a che ai minori di età sia garantita la corretta applicazione dei loro diritti, contemplati dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e non può rimanere silente quando scorge pericoli che possano potenzialmente limitare l'efficacia delle norme.

La mozione non è diretta soltanto al legislatore italiano, ma ai governi e ai parlamenti di tutto il mondo, perché insieme si produca una legislazione universale, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Abbiamo conferito al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, il compito di distribuirlo capillarmente nelle scuole, negli ambienti filantropici, nelle famiglie, ovunque sia possibile affinché, al di là del necessario approfondimento degli aspetti legislativi, la tutela del minore diventi cultura.

Troppi adulti, anche con responsabilità educative, sono portati a pensare che gli adolescenti di oggi siano “più maturi” rispetto agli adolescenti delle passate generazioni, ma vivere in una società più ricca e avanzata non necessariamente fa di loro soggetti più consapevoli. È, dunque, tempo di rivedere questo modo di trattare i più piccoli e lo strumento più efficace consiste nell'intervenire sulla legislazione vigente, innalzando l'età del consenso che attualmente in Italia è fissata in 14 anni, una delle più basse nel mondo occidentale.

Una legge non produce soltanto orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, ma genera l'identità di un paese, la percezione che di esso hanno gli abitanti e i visitatori, e noi vogliamo che l'Italia primeggi in tutela effettiva dei minori.

Sono certo che quanto ratificato dal Consiglio regionale della Calabria sia destinato a smuovere le acque su un argomento di portata planetaria, riconoscendo all'Assemblea che presiedo il coraggio di andare in controtendenza e il forte senso di responsabilità nel superare gli steccati ideologici, ritrovandoci tutti dalla stessa parte: quella dei bambini.

Filippo Mancuso

Indice

Rilievi sociologici	7
Rilievi giuridici	12
Le ragioni della mozione sull'età del consenso	18
Testo della mozione approvato dal Consiglio regionale	21

Rilievi sociologici

Antonio Marziale

(Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria)

Le cose importanti, che a volte possono assumere rilievo istituzionale, nascono anche nel corso di una cena, quando fra i commensali qualcuno chiede: “Garante, come se la passano i minori nel nostro paese”? E tu sei costretto a rispondere: “L'Italia è una delle nazioni con la soglia anagrafica sul consenso sessuale più bassa al mondo”.

Poi devi aggiungere che esponenti di rilievo della politica nazionale hanno espresso pubblicamente l'idea di riconoscere ai sedicenni il diritto al voto, che un emendamento datato 28 gennaio 2009 – riguardo al testo di modifica della Legge 157/92 sull'attività venatoria – mira al permesso del porto d'armi per i sedicenni, che non manca chi vorrebbe dare la patente dell'auto sempre a sedici anni. E allora, ti chiedi che fretta abbiano tutti costoro nel voler far crescere precocemente gli adolescenti.

È a questo punto che un amico commensale, il consigliere regionale Giuseppe Neri, chiede: “Che cosa possiamo fare”? E tu cogli l'attimo.

Possiamo sensibilizzare l'opinione pubblica, possiamo fare altrettanto con i parlamenti e i governi di tutto il mondo, partendo da noi, dalla Repubblica Italiana, che con la legge n. 176 del 27 maggio 1991 ha ratificato la Convenzione sui diritti dei minori, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed entrata in vigore il 2 settembre 1990.

“Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”, recita l'articolo 1 della Convenzione. Ci sarebbe già da obiettare cosa significhi “raggiungere prima la maturità”, considerato che è scientificamente e incontrovertibilmente acclarato che l'adolescenza comporta grandi cambiamenti non solo fisici, ma anche in termini di sviluppo sociale ed emo-

tivo. Anche se a volte ci aspettiamo che pensino e si comportino come un adulto, il loro cervello è molto diverso da quello di un adulto e non sarà completamente sviluppato fino a quando non avranno compiuto vent'anni.

Se già la Convenzione contempla la “forzatura” della crescita degli adolescenti, perché, dunque, scendere ancora più in basso?

Si parla di “pubertà precoce” in caso di inizio dello sviluppo puberale, prima degli 8 anni nelle femmine e prima dei 9 nei maschi. Questo processo inizia normalmente tra gli 8 e i 13 anni nel sesso femminile e tra i 9 e i 14 anni in quello maschile. La pubertà precoce maschile e femminile è un fenomeno piuttosto raro e ha un'incidenza maggiore tra le femmine. Nella pubertà precoce si completa in anticipo la maturazione delle gonadi – le ovaie nelle donne e i testicoli negli uomini – e lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari. Ciò comporta anche il raggiungimento anticipato della maturità riproduttiva, che non coincide però con lo sviluppo armonico della persona, che sul piano del diritto resta adolescente. L'adolescenza è un diritto, anzi è molto di più.

“Quello che non torna merita rispetto”, sostiene lo scrittore Simone Perotti, parlando della sua adolescenza. L'infanzia, l'adolescenza e la giovinezza non tornano e, per tale ragione, esigono massimo rispetto, concetto molto più profondo di quello che può essere stabilito giuridicamente.

Il rischio dell'adulterizzazione precoce è che si brucino le tappe, che il minore viva un qualcosa di non idoneo per la sua età. Fisicamente lo fanno, ma non sono ancora in grado di introiettare mentalmente quello che stanno facendo, di dargli la giusta attribuzione di significato ed essere pronti emotivamente. Quello che vivono li fa andare più velocemente di quanto dovrebbero, senza rispettare le tappe dello sviluppo. Forzare la loro crescita significa, dunque, violentare i loro tempi.

A tal proposito è importante riportare quanto accaduto a Roma nel 2013. Protagoniste della vicenda, che sconvolse l'intero Paese, due quindicenni cadute nel giro della prostituzione minorile nel quartiere Parioli. Tra i loro clienti figuravano parecchi uomini della “Roma bene”. *“Non sono ancora riuscita a ragionare su quello che mi è successo”*, ha dichiarato

una delle due giovanissime a distanza di tempo, offrendoci intelligibilmente una chiave di lettura nel senso sopra esplicitato, ossia “faccio ciò che ancora non sono in grado di capire cosa sia”.

L'inchiesta aprì uno squarcio sulla drammaticità di un fenomeno molto più vasto di quanto, fino ad allora, si sia potuto anche solo immaginare. E loro? I signori “perbene”, che magari tornando a casa danno il bacio della buonanotte alle proprie figlie, coetanee delle sventurate con le quali si accompagnano? Difficile immaginare che abbiano moti di ravvedimento, di pentimento e di vergogna. Sono loro i beneficiari dell'abbassamento della soglia d'età.

Se il problema non se lo pongono loro, siano gli Stati, perlomeno quelli che hanno ratificato la Convenzione ONU, a spiegarlielo. Già... ma quali Stati?

L'età del consenso varia da Stato a Stato. La media mondiale è di 16 anni, con punte verso il basso di 11 anni e verso l'alto di 19 anni. In alcuni Stati il concetto legale di età del consenso è assente e ci sono Stati dove è diversa a seconda che si parli di rapporti eterosessuali oppure omosessuali. In altri ancora si prende in considerazione la manifestazione dei caratteri sessuali secondari come elemento discriminante.

In Italia l'età del consenso – ossia l'età in cui una persona è considerata capace di dare il proprio permesso a compiere atti sessuali – è pari a 14 anni. A differenza di altri paesi del mondo, dove la media dell'età del consenso è più alta – solitamente è individuata a 16 anni – nel nostro paese non è considerato reato fare sesso con un soggetto che non ha compiuto 18 anni ma ne ha compiuti 14. Bel primato, per uno Stato che vanta di avere la legislazione più corposa a tutela dei minori. Non è questa, tuttavia, l'unica “chicca” della quale menar vanto. C'è di più. In tutto il mondo si calcola che tre milioni di persone ogni anno si mettono in viaggio per fare sesso con un minore. I dati sono dell'Organizzazione mondiale del turismo (Omt). Le mete più gettonate sono i cosiddetti “Paesi del Terzo mondo”, dove povertà e corruzione rendono più facile commettere questo tipo di reato. Perché di questo si tratta, nonostante si cerchi di far credere che la vittima sia accondiscendente o il suo aspetto fisico tradisca i dati anagrafici. L'Italia “gode” di un triste primato, piaz-

zandosi tra i primi sei Paesi da cui partono i “clienti” di minori costretti a prostituirsi. Gli altri sono: Francia, Germania, Regno Unito, Cina e Giappone.

“*Sembrava più grande*”, è il ritornello recitato davanti ai magistrati dai pedofili.

Storico il dire di uno di questi soggetti: “*A me quella bambina di 11 anni sembrava più grande*”. L’ha ripetutamente sottoposta a violenza sessuale per un “errore di età”. Nulla più.

D’altro canto le leggi in vigore stimolano a rispondere così, offrono un assist. Facile che una dodicenne ne dimostri 14 di anni e a 14 si può esprimere il consenso. Le leggi, oltre a indicare o imporre comportamenti, producono cultura, generano percezione. Così come importante è l’atteggiamento di troppi genitori che reputano i figli “più grandi” dell’età che hanno. Perché? Perché “*ogni scarrafone è bello a mamma soie*”, come ci ha ricordato il compianto cantautore Pino Daniele, o perché magari se li vogliono levare di torno prima possibile?

Noi, figli del tempo corrente, stiamo assistendo alla distruzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza senza battere ciglio. Sembra quasi che ci vada bene così. E invece, non va bene niente.

Se n’è accorto il consigliere regionale della Calabria Giuseppe Neri, così come il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso. Se ne sono accorti tutti i consiglieri regionali indistintamente, il governatore Roberto Occhiuto, unitamente ai suoi assessori. In veste di Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, da loro eletto per un secondo mandato, li ringrazio profondamente. Ed ecco, allora, da una cena ad una mozione “sull’età del consenso” approvata all’unanimità il 25 luglio 2023. A che proposito e con quali prospettive? Cambiare il modo di pensare intorno ai bambini e agli adolescenti, creare una rinnovata percezione della dimensione minorile, riconoscere loro il diritto di vivere il tempo di maturazione, sanzionando tutto ciò che inficia questo processo. Chiedere agli Stati di ruotare intorno ai 18 anni, se irresistibilmente non ce la fanno a rispettare il traguardo (chissà perché?) fissato orientativamente dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e – perché no? – richiamare la stessa a una maggiore attenzione.

Con la Convenzione, seppur molto tardi in termini di storia dell'umanità, la società adulta riconosce, per la prima volta, i bambini e le bambine come cittadini portatori individuali dei loro diritti, il primo tra tutti quello di avere un'infanzia. La stessa società adulta istituzionale, che ha riconosciuto e siglato nero su bianco i diritti dei bambini, pare averli rinnegati nel tempo.

Nel commentare la mozione all'indomani dell'approvazione, ho dichiarato: "*La Calabria intende porsi quale capitale mondiale dei diritti dei minori*". L'affermazione può risuonare come pretenziosa. Ebbene, lo è! Accampiamo la pretesa di ricostruire intorno ai bambini e agli adolescenti il dovuto rispetto, andando in controtendenza rispetto a un quadro istituzionale transnazionale impegnato ad adultizzare sempre più i bambini e gli adolescenti.

Lavoreremo molto intorno alla mozione, la diffonderemo in ogni angolo del pianeta Terra, chiedendo a chiunque di condividerla e, soprattutto, ai parlamenti ed ai governi di adottarla. Il nostro obiettivo è abolire il divieto di essere bambini e adolescenti.

Antonio Marziale

Rilievi giuridici

Stefania Valente
(*Avvocato*)

Parlare dei diritti fondamentali dei minori comporta il difficile compito di misurarsi con le specificità di soggetti “con sviluppo in formazione della relativa personalità”. Richiede, soprattutto, quella complessa attività ermeneutica orientata a riempire di contenuto quella clausola generale, tanto richiamata sia da fonti normative internazionali sia comunitarie, nota come “*best interest of the child*”, interesse che “*non si limita all’aspetto fisico e materiale, ma abbraccia il minore nella totalità del suo essere e nella complessità delle componenti fisiche e psichiche*” e che, proiettandosi nel futuro, accompagna il minore nella complessa e creativa opera di costruzione della sua identità. Tuttavia, alla frequenza sempre crescente dei riconoscimenti normativi, anche nel diritto interno, non sempre si accompagna una tutela effettiva dei loro diritti, esistendo un divario tra quanto contemplato nelle convenzioni internazionali e quanto avviene nella pratica, tanto da spingere la Commissione Europea nella “*Prima strategia globale sui diritti dei minori*”, del marzo 2021, a dichiarare che, malgrado l’azione dell’Unione sia stata importante, non sempre i sistemi nazionali hanno rispettato le esigenze e i diritti dei minori. L’obiettivo espresso è quello di alligare i minori e i loro superiori interessi, al centro delle politiche dell’Unione, nel rispetto dei Principi contenuti negli strumenti internazionali e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, raccordando, in un’azione globale, tutti gli strumenti legislativi, politici e finanziari a tutela egli stessi e richiamando la partecipazione degli attori della società civile alle questioni legate all’infanzia, con l’obiettivo di promuovere e incoraggiare comportamenti positivi e creare un ambiente favorevole al benessere dei minori. Aspirare alla creazione di un mondo a misura di minore significa, dunque, puntare su uno sviluppo umano sostenibile fondato sui

principi di democrazia, di eguaglianza, di non discriminazione, di pace e giustizia sociale, che riconosca ai minori il loro diritto alla vita, alla famiglia, alla salute, all'ascolto, all'informazione, all'istruzione e li protegga da qualsiasi forma di abuso, sfruttamento e violenza. Secondo i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Europa su una popolazione di circa 200 milioni di bambini, 18 milioni di essi subiscono abusi sessuali, 44 milioni subiscono abusi fisici e 55 milioni subiscono violenza psicologica. In tutto il mondo, è stimato che un bambino su due, di età compresa tra i 2 e i 17 anni subisca qualche forma di violenza ogni anno e, quasi 300 milioni di bambini tra i due e i quattro anni, la sperimentano dai propri genitori o tutori.

Le disposizioni penali del nostro ordinamento giuridico riguardanti la tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale sono state introdotte e modificate sotto la spinta energica di atti normativi sovranazionali che, oltre a determinare una crescente estensione della tutela penale, costituiscono criteri ermeneutici della normativa nazionale. In particolare, in relazione all'età del consenso, dall'art. 609 quater c.p., rubricato "Atti sessuali con minorenne", si evince che un maggiorenne può compiere atti sessuali consenzienti con minorenni se questi abbiano compiuto quattordici anni. Commette, infatti, reato chi compie atti sessuali con persona che al momento del fatto: non ha compiuto gli anni quattordici; non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, oppure altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza, ovvero questi abbia abusato dei poteri connessi alla sua posizione realizzando atti sessuali con un minore che ha compiuto i sedici anni; ha compiuto gli anni quattordici quando il colpevole abbia abusato della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità. Le fattispecie di reato fanno riferimento al concetto di "atti sessuali" e la giurisprudenza di legittimità più recente ne offre un'interpretazione che comprende non solo ogni forma di

coniugazione carnale ma anche qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, a condizione che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto realizzato con la propria condotta cosciente e volontaria. Sentenze più recenti ritengono integrato il delitto di violenza sessuale anche in assenza di contatto fisico tra le parti, qualora gli atti sessuali siano compiuti con modalità telematiche ma coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa, siano finalizzati a soddisfare l'istinto sessuale e siano idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale. Se all'epoca della formulazione del Codice Rocco la contrapposizione dottrinale riguardava da un lato la libertà sessuale, dall'altro l'intangibilità sessuale, l'attuale formulazione dell'art. 609-quater è il frutto di un compromesso tra le due correnti di pensiero, l'una diretta a riconoscere un pieno diritto del minore alla libertà di autodeterminazione sessuale (già a 12 anni!) l'altra volta a tutelarne il corretto e non precoce sviluppo psico-fisico posto che *“la ragione della tutela del minore di quattordici anni è nella immaturità, anche sessuale di esso, e nel rispetto dovuto all'infanzia e alla prima adolescenza”*. Il legislatore della riforma avrebbe potuto mantenere la soglia di intangibilità assoluta ai sedici anni come era nel testo originario del Codice Rocco ma ha optato per una presunzione assoluta, iuris et de iure, di irrilevanza del consenso prestato dal minore che non ha ancora compiuto i quattordici anni, *“precludendo qualsiasi indagine diretta a verificare se questi sia, in concreto, capace di autodeterminarsi nella sfera dei rapporti sessuali”*. La Corte Costituzionale (sent., 18 luglio 1973, n. 151), superando i profili di illegittimità costituzionale sollevati in relazione alla presunzione assoluta, ha affermato l'inderogabile dovere di astenersi dal compimento di taluni atti con soggetti assolutamente inviolabili, ancorché possano essere consenzienti, in quanto si tratta di soggetti che non trovano nella loro immaturità psico-fisica, anche e soprattutto se vengono sollecitati, forze sufficienti per sottrarsi a taluni atti di cui non sono in grado di valutare l'importanza. Per la Consulta anche lo sviluppo fisico può avere una qualche importanza ma non è certo decisivo e non è arbitrario ritenere

che un minore infraquattordicenne, anche se dotato di precoce ingegno, difetti di quelle capacità di giudizio che gli consentano di valutare le implicazioni, specialmente di carattere etico, connaturate ai comportamenti sessuali. Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità, (Cass. pen., SS.UU., 1 ottobre 2020, n. 27326; Cass., pen., 8 febbraio 2018, n.5832 e Cass., pen., 23 maggio 2018, n. 23205), in relazione all'art. 609-quater ha ritenuto che il bene giuridico oggetto di protezione non è la libertà di autodeterminazione del minore, ma la sua integrità psico-fisica nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità, proteggendolo dal rischio di approcci che potrebbero incidere negativamente sul processo di maturazione e, in un'ottica di spiccata protezione nei confronti della vittima di reato, include la fattispecie di cui all'art. 609-quater nel novero dei delitti commessi mediante violenza sulla persona, adottando un concetto di violenza derivante dalle fonti sovranazionali. Alla stregua di queste fonti l'idea di violenza si discosta sempre di più dalla concezione di mera estrinsecazione di forza fisica arrivando a comprendere nel suo novero anche molestie, aggressioni sessuali, stalking, intimidazioni o altre forme indirette di coercizione (prevaricazioni di ordine morale, offese, svilimenti, abusi e maltrattamenti psicologici), realizzando un processo di completa "spiritualizzazione" del concetto di violenza. Tuttavia queste osservazioni sulla specificità del bene giuridico tutelato vengono ricollegate esclusivamente al compimento di atti sessuali non coartati con soggetto minore di anni quattordici, viceversa, in relazione al minore infrasedicenne si parla della tutela della sua libertà sessuale. La riforma intende offrire una risposta alle esigenze di profonda evoluzione culturale e sociale che hanno caratterizzato il Paese a partire dagli anni '70. Si può, però, davvero parlare di tutela della libertà sessuale? Della capacità di autodeterminazione del minore, ovvero della capacità di comprendere le conseguenze etico-morali della sua condotta? Non ne è davvero convinto lo stesso legislatore che, pur avendo superato l'originaria rigidità punitiva, ha ancorato l'area della liceità alla sussistenza di rigorosi presupposti, rafforzando la tutela dell'infrasedicenne ogni qualvolta il soggetto attivo qualificato si trovi in una posizione di supremazia o abusi dei poteri connessi alla sua posizione o abusi della fidu-

cia, dell'autorità o dell'influenza esercitata sul minore. La capacità del minore di esprimere un valido consenso nella sfera sessuale, si eclissa all'interno di quei contesti relazionali che, caratterizzati da differenziale di potere, hanno spinto il nostro legislatore a prevedere con presunzione insuperabile che in quei casi la volontà del minore è sempre viziata. La tutela rafforzata del minore nella fascia di età ricompresa tra il quattordicesimo e il sedicesimo anno di età richiede un'analisi puntuale dei fattori di condizionamento della volontà del minore nell'assecondare le richieste dell'adulto poiché anche per questi, come per il minore infraquattordicenne, è molto elevato il rischio di condizionamento, a causa del limitato grado di maturità in questa delicata fase del suo sviluppo psico-fisico. Nonostante ciò l'Italia fissa l'età del consenso a quattordici anni, collocandosi tra i Paesi con il limite più basso mentre i sedici anni rappresentano la media mondiale. L'età del consenso in alcuni Stati è addirittura fissata a 11 e 12 anni. Nella Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, invece, per fanciullo si intende *“ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”*. La necessità di accordare una speciale protezione al minore è stata consacrata nei più importanti atti internazionali e comunitari. Il minore, infatti, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale ha bisogno di cure speciali, in grado di assicurargli una crescita sana e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e dignità, compresa un'adeguata protezione giuridica che punti a reprimere una pluralità di comportamenti idonei ad attentare all'integrità del bene giuridico protetto. Se è vero, quindi, che negli ultimi decenni un rinnovato interesse verso il minore ha indotto il mondo giuridico e la società civile a considerarlo, nella pienezza dei suoi diritti, membro a tutti gli effetti della comunità sociale e a riconoscergli un ruolo attivo nelle diverse situazioni e un'apprezzabile sfera di autonomia, anche nell'ambito delle scelte di natura esistenziale, la necessità di tutelarlo in maniera particolare, a causa della sua limitata maturità psico-fisica, costituisce ormai da tempo tratto saliente dell'azione delle organizzazioni sovranazionali sia a carattere universale come l'ONU, sia a ca-

rattere regionale come il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea e gli atti elaborati da queste istituzioni svolgono un ruolo importante presso i legislatori nazionali tenuti a darvi attuazione in base agli impegni internazionali e comunitari assunti. Dalla Convenzione di New York dell'89 e dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee (che recepisce i risultati del Congresso di Stoccolma del '96) alla Convenzione di Budapest del 2001 e alla Convenzione di Lanzarote del 2007, gli atti sovranazionali mirano a tutelare il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento, abuso e violenza sessuale, a fornire elementi concreti di risposta al dilagare del turismo sessuale e a richiamare l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di apprestare strumenti efficaci di contrasto a questi fenomeni.

Occorre, quindi, passare, come auspica la mozione approvata dal Consiglio regionale della Calabria, dalla dimensione della proclamazione di principio a quella di una tutela effettiva che impegni, in un clima di rinnovata sensibilità verso il tema legato al consenso sessuale e a tutti gli altri, altrettanto importanti gravitanti intorno al “preminente interesse del minore”, gli ordinamenti giuridici degli Stati membri a predisporre una rete di protezione che tenga realmente conto dei bisogni e della limitata maturità dei fanciulli. Un diritto che, mutuando le parole riferite al concetto di giustizia, pronunciate da Maus de Boer Buquicchio, Vice segretario generale del Consiglio d'Europa nel 2010, sulla base di un aforisma attribuito ad Albert Camus: *“Non cammini davanti ai minori, perché non potrebbero seguirlo. Non cammini dietro di loro, perché i minori non dovrebbero avere la responsabilità di scegliere il cammino, ma un diritto che cammini al loro fianco e sia loro amico”*.

Stefania Valente

Le ragioni della mozione sull'età del consenso

Giuseppe Neri

(Presidente del gruppo Fratelli d'Italia – Consiglio regionale della Calabria)

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato la mozione n. 59/12 che mira a far innalzare, nell'ordinamento nazionale, l'età del consenso. La mozione da me proposta e presentata all'assise regionale punta a stimolare un provvedimento legislativo a favore dell'infanzia per tutelare l'integrità psico-fisica e l'equilibrio del minore, nella prospettiva di un corretto sviluppo della sua personalità.

Il nostro principale obiettivo è di preservare la condizione di fragilità, il benessere e l'interesse superiore dei bambini, valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri, che devono essere promossi senza alcuna discriminazione. Per età del consenso si intende, nel linguaggio giuridico, l'età a partire dalla quale una persona può essere considerata capace di dare il proprio consenso per il compimento di rapporti sessuali.

In Italia, l'età del consenso è fissata a 14 anni, uno dei limiti più bassi al mondo, tuttavia, esistono Paesi che annoverano un limite ancora più basso. In molti Paesi poi, come l'Italia, si dibatte addirittura sull'opportunità di abolire la legge sull'età del consenso, in nome di una presunta assoluta libertà di autodeterminazione del minore che aprirebbe ancora di più la strada verso possibili abusi, con tutte le gravi ripercussioni che una condotta abusante può avere sulla formazione della personalità e sessualità di questi. Essendo la sfera sessuale, come sede dei valori più intimi della persona, un tema molto delicato, soprattutto quando coinvolge una personalità fragile e ancora in fase di evoluzione come quella di un minore, è necessario sviluppare un programma di azione che miri a costruire un mondo più a misura di bambino.

A tal fine, occorre predisporre una maglia di protezione che tuteli il corretto e non precoce sviluppo psico-fisico del minore, risiedendo tale tutela nella sua immaturità anche sessuale, nel rispetto dovuto all'infanzia e alla prima adolescenza. La maturità del soggetto deve riguardare non

solo l'aspetto fisico ma, anche e soprattutto, quello psichico posto che un minore difetta di quelle capacità di giudizio che gli consentano di valutare le implicazioni, specialmente di carattere etico, connaturate ai comportamenti sessuali.

È sorta, da qui, la volontà del Consiglio regionale della Calabria, attraverso la mozione approvata, di impegnare la Giunta regionale a intraprendere, presso le competenti sedi nazionali, comunitarie ed internazionali, avvalendosi del supporto e delle funzioni istituzionali del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, le opportune interlocuzioni affinché i governi e le assemblee legislative rispettino quanto convenzionalmente contemplato dalla Convenzione ONU che considera fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni.

Il bambino, proiettato violentemente in una realtà che non gli appartiene, perché non è propria della sua età biologica, viene privato anche nella sua dignità di essere umano, con effetti negativi, che, incidendo sulla sua capacità di socializzazione, lo accompagneranno nella crescita e nello sviluppo successivo della sua personalità.

Per questo è fondamentale intervenire con leggi ancora più severe e fermare coloro che abusano di minori, ma anche individuare preventivamente quelle situazioni a rischio e creare i presupposti affinché lo sviluppo del minore possa essere garantito nella sua integrità.

La Regione Calabria su questa delicata questione esprime il suo attento e meticoloso impegno, una politica responsabile basata su fatti concreti, dimostrando ancora una volta di essere vicina ai giovani, alle loro famiglie, ai bisogni di una società che va assolutamente tutelata e aiutata, nel rispetto degli antichi valori di civiltà che contraddistinguono la millenaria storia del popolo calabrese.

Questo atto amministrativo può suggellare un'alleanza importante tra istituzioni, associazioni, tessuto sociale. Ho proposto al Consiglio la mozione sull'età del consenso, perché la Regione Calabria, sempre in prima linea in materia di tutela dei diritti fondamentali, dimostri, anche attraverso questa azione, il proprio impegno a protezione dei minori. L'attenzione delle istituzioni e, per ciò che mi riguarda della Regione

Calabria, su queste tematiche che afferiscono alla giusta considerazione da riservare alla parte più debole della società, cioè i minori, dovrà essere costante. Il lavoro da oggi in avanti, dovrà essere, infatti, continuo, determinato, sinergico, coinvolgendo le rappresentanze istituzionali, nazionali ed internazionali e le organizzazioni che operano da anni in questo delicato settore. Con orgoglio, prendiamo atto che questa attività parte dalla nostra terra, dalla Regione Calabria. Siamo sicuri che riusciremo a coinvolgere tutti i soggetti che dovranno e vorranno svolgere un ruolo attivo per l'affermazione di quei principi che, proclamati nei più importanti atti internazionali e comunitari, rappresentano un baluardo a tutela dei minori.

Giuseppe Neri

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

XII LEGISLATURA

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FILIPPO MANCUSO

MOZIONE N. 59/12 DEL 19/07/2023

di iniziativa del Consigliere GIUSEPPE NERI recante: “Età del consenso”

Il Consiglio regionale,

Premesso che:

- ogni minore ha diritto alle misure di protezione rese necessarie dalla sua condizione di fragilità e che il benessere e l’interesse superiore dei bambini sono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e devono essere promossi senza alcuna discriminazione;
- considerato che la necessità di concedere una protezione speciale al minore è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1959 per la quale questi, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa

un'adeguata protezione giuridica, in modo da essere in grado di crescere in maniera sana e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e dignità; protezione riconosciuta anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

- tenuto conto che l'articolo 34 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo impegna gli Stati sottoscrittori a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale, attraverso l'adozione di ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale e l'articolo 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse del minore deve essere considerato preminente;

- osservato che la Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 27 novembre 1996, che tiene conto dei risultati del Congresso di Stoccolma dell'agosto del 1996, fornisce elementi di risposta specifici e concreti in materia di lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, posto che lo sfruttamento sessuale dell'infanzia nel turismo non riguarda solo i pedofili, che costituiscono il "nocciolo duro" degli abusi sessuali sui minori, ma anche chi commette abusi "preferenziali" e "occasionalmente" e che, quindi, ai fini della risoluzione del problema, è indispensabile elaborare un approccio globale, comprendente sia un maggiore intervento degli Stati e delle organizzazioni internazionali competenti, sia le numerose iniziative della società civile e di organizzazioni non governative aventi una riconosciuta esperienza nel settore;

- constatato che la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, entrata in vigore in data 1 luglio 2004, quale strumento internazionale diretto a fronteggiare il problema della negoziazione di materiale pornografico nel cyberspazio, attribuisce ai reati relativi alla pornografia infantile la massima importanza e mira sia a proteggere il minore dallo sfruttamento strumentale alla produzione di materiale pornografico, sia a contrastare comportamenti pericolosi che incoraggerebbero al reclutamento di minori a detti

fini, nel quadro di una sottocultura favorevole allo sfruttamento;

- rilevato che la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa, del 25 ottobre 2007, si pone l'obiettivo di prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, proteggere i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abusi sessuali, promuovere la cooperazione nazionale e internazionale al fine di contrastare lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori considerato che questi atti compromettono gravemente la salute e lo sviluppo psicosociale dei bambini;

- riconosciuto che la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, considera l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia minorile, gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare di quelli legati alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;

- preso atto che la legge italiana, ai sensi dell'art. 609-quater codice penale, fissa l'età del consenso a 14 anni, annoverando il Paese tra gli Stati con il limite più basso, intendendosi per età del consenso, nel linguaggio giuridico, l'età a partire dalla quale una persona può essere considerata capace di dare un comportamento informato a condotte disciplinate dalla legge, in particolare per quel che riguarda il compimento di rapporti sessuali;

- riscontrato che al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, l'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2008 prevede che il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza possa formulare proposte ed esprimere rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia e l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione e promuovere programmi e azioni di sensibilizzazione circa le problematiche inerenti agli abusi sui minori e alla pedofilia, sviluppando altresì iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante;

- valutato che al fine di favorire l'attuazione della Convenzione di New York, l'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112, Istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, attribuisce al Ga-

rante la competenza a collaborare all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti, a segnalare alle regioni o agli enti locali tutte le iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promuovendo iniziative per la sensibilizzazione e diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, a incentivare studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

- accertato che ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, 3° comma, sono materie di legislazione concorrente quelle relative ai rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni e che lo Statuto della Regione Calabria, nel fare propria, nell'articolo 1, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, prevede nell'articolo 3 che la Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari e realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie;

- considerato che nonostante in Italia l'età del consenso sia fissata a 14 anni, uno dei limiti più bassi al mondo, esistono, tuttavia, Paesi che annoverano un limite ancora più basso. In Nigeria, ad esempio, il limite è fissato a 11 anni, nelle Filippine e in Angola l'età del consenso si raggiunge a 12 anni mentre in Giappone il limite è fissato a 13 anni. In molti Paesi poi, come l'Italia, si dibatte addirittura dell'opportunità di abolire la legge sull'età del consenso, nel rispetto di una presunta assoluta libertà di autodeterminazione del minore che aprirebbe ancora di più la strada verso possibili abusi, con tutte le gravi ripercussioni che una

condotta abusante può avere sulla formazione della personalità e sessualità di questi. Di talché, essendo la sfera sessuale, come sede dei valori più intimi della persona, un tema ancor più delicato quando coinvolge una personalità fragile e ancora in fase di evoluzione come quella di un minore, è necessario sviluppare un programma di azione che miri a costruire un mondo più a misura di bambino. A tal fine, occorre predisporre una maglia di protezione che tuteli il corretto e non precoce sviluppo psico-fisico del minore, risiedendo tale tutela nella immaturità anche sessuale di esso, nel rispetto dovuto all'infanzia e alla prima adolescenza;

- tenuto conto che anche in presenza di un precoce sviluppo fisico, la maturità del soggetto deve riguardare non solo l'aspetto fisico ma anche e soprattutto quello psichico, posto che un minore difetta di quelle capacità di giudizio che gli consentano di valutare le implicazioni, specialmente di carattere etico, connaturate ai comportamenti sessuali. Tutto ciò premesso e considerato

Impegna la Giunta regionale

per quanto di competenza a intraprendere, presso le competenti sedi nazionali, comunitarie e internazionali, avvalendosi del supporto e delle funzioni istituzionali del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, le opportune interlocuzioni per la predisposizione di un programma di sensibilizzazione che, anche attraverso la pianificazione di studi e ricerche in materia di cultura dell'infanzia richiami l'attenzione di tutta la comunità nazionale, comunitaria e internazionale sul tema dell'età del consenso sessuale, considerato che il fine ultimo dell'azione politica, ovvero il bene da tutelare, non è la libertà di autodeterminazione del minore ma la sua integrità psico-fisica, il suo equilibrio, nella prospettiva di un corretto sviluppo della sua personalità.

19/07/2023

Giuseppe NERI

Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Calabria il 25 luglio 2023

Antonio Marziale, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria al secondo mandato, fondatore e presidente dell'Osservatorio sui Diritti dei Minori, membro dell'Osservatorio nazionale sulla Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, docente universitario a contratto di "Sociologia dell'educazione e della famiglia" e "Sociologia dei processi comunicativi 0-3 anni" presso l'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, e di "Sociologia generale" e "Sociologia delle relazioni, mediazione e negoziazione" presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

Stefania Valente, dottore di ricerca in "Teoria del diritto ed ordine giuridico europeo", avvocato patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori, legal adviser - international law - human rights lawyer, consulente legale esterno a supporto degli organi di garanzia della Regione Calabria.